

TRIBUNALE DI LANCIANO

*RELAZIONE DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE*

*(ART. 67 – CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA –
D.lgs. 12 gennaio 2019, n.14)*

Giudice: Dott.ssa Chiara D'Alfonso
Procedura: Nr. 494/22
Gestore della Crisi: Dott.ssa Graziella Cianfrone
Debitori: 

SOMMARIO

PREMESSA

1. OGGETTO DELLA RELAZIONE
2. SINTESI DELLA PROPOSTA DELLA PROCEDURA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
3. VERIFICA DELLA VERIDICITÀ DEI DATI CONTENUTI NEL PIANO
 - 3.1 DETTAGLIO DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE E DILIGENZA IMPIEGATA
 - 3.2 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE
 - 3.3 RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL RICORRENTE
 - 3.4 INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE
 - 3.5 GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE
4. GIUDIZIO SULLA FATTIBILITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PIANO COME PROPOSTO
5. GIUDIZIO SULLA PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO PER I CREDITORI
6. CONCLUSIONI

PREMESSA

La sottoscritta Dott.ssa Graziella CIANFRONE, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lanciano (CH) al n. 145/A ed al Registro dei Revisori Contabili di cui al D.M. 12.04.1995, con decreto del Ministero della Giustizia del 23.07.02 al n. 125999, con studio in Lanciano (CH), Via G. Marsilio n. 3/A, Codice Fiscale CNFGZL69B41E435Y, pec: graziella.cianfrone@pec.it, nominata gestore della crisi nel procedimento 494/2022 dall'associazione O.C.C. Commercialisti Associati Avezzano, Chieti, Lanciano, Pescara, L'Aquila e Sulmona, incaricata di redigere il Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore, ai sensi del D.lgs. 12 gennaio 2019, n.14, dal Debitore S. [REDACTED] insieme alla moglie [REDACTED] (fideiussore), come di seguito meglio identificato.

La scrivente, preliminarmente dichiara:

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.28 della L.F.;
- che non sussistono, riguardo alla sua persona, condizioni d'incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- che non si trova in situazioni di conflitto d'interesse;

premessi che la legge consente al debitore di presentare al Tribunale competente un Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore dei debiti stipulato con i creditori.

I debitori, Sig. [REDACTED], si trovano in una situazione di sovra-indebitamento ed hanno dato avvio alla procedura in oggetto presentando la richiesta della nomina di un professionista, quale "Gestore della Crisi", per gestire la propria situazione di crisi.

L'istante [REDACTED], nella sua qualità di Consumatore, [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], identificato con carta d'identità [REDACTED] rilasciata dal Comune di [REDACTED]. In data [REDACTED], coniugato con la Sig.ra L. [REDACTED] fideiussore del Coniuge, nata in data [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], identificata con carta d'identità [REDACTED] rilasciata dal Comune di [REDACTED] entrambi residenti in [REDACTED].

Attualmente la situazione occupazionale dei coniugi [REDACTED], sono assunti come operatori addetti alla vendita presso [REDACTED], situata in [REDACTED].

Dall'esame della documentazione raccolta ed a seguito degli incontri avvenuti, la scrivente ritiene corretta l'adesione al piano del consumatore. Il ricorrente con il fideiussore del coniuge si trovano nella definitiva incapacità ad adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, le quali sono state assunte

esclusivamente per scopi estranei ad attività d'impresa o professionale. Nel caso in esame, i coniugi [redacted] hanno deciso di sottoporre ai creditori una proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore che ha come obiettivo di offrire una concreta via d'uscita alle fasce più deboli, denominato "**indebitamento familiare**", e pertanto hanno così depositato domanda per la nomina di un professionista con la funzione di organismo di composizione della crisi. **(All. 6)**

Espone la seguente relazione;

RELAZIONE DELL'ESPERTO

1. OGGETTO DELLA RELAZIONE

L'art. 67 della nuova crisi d'impresa richiede che alla proposta del Piano per la crisi debba essere allegata, tra l'altro, relazione del Piano depositata presso il Tribunale del luogo di residenza del debitore (Circoscrizione Lanciano). Ne consegue che la seguente relazione debba contenere il giudizio sulla completezza e attendibilità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati.

Con riferimento ai creditori assistiti da privilegio derivante da ipoteche su immobili, la loro soddisfazione non integrale garantisce comunque un pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni sui quali insiste la prelazione.

2. SINTESI DELLA PROPOSTA DEL PIANO

Le obbligazioni assunte dai coniugi ammontano a complessivi **€ 192.643,79**.

Immobili di proprietà della parte istante: **(All. 7)**

| Titolarità | Ubicazione | Fg | Part | Sub | Categ | Cl | Consistenza |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|-------|----|-------------|
| Proprietà per 1/1 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | cat. | | |
| Proprietà per 1/1 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | A/2 | 2 | 9,5 vani |
| Proprietà per 1/1 | [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | | | |

Si precisa che:

✓ il [redacted] risulta titolare di beni in comproprietà privi di valore di mercato e in particolare la quota spettante pari a 1/7 è irrilevante in quanto trattasi di un piccolo paese di 286 abitanti e dove si ritiene non siano possibili sono potenziali contrattazioni. [redacted]

- ✓ il bene immobiliare di che trattasi è prima casa per i ricorrenti e casa dove ha residente l'intera famiglia dei ricorrenti.
- ✓ il bene di cui sopra è oggetto di pignoramento della procedura esecutiva immobiliare pendente avanti il Tribunale di Lanciano (CH), la cui prima vendita è stata esperita in data 09/03/2022 ad un prezzo base di euro 193.337,00 e offerta minima di euro 145.002,75, mentre la seconda vendita è stata esperita in data 05/07/2022 ad un prezzo base di euro 145.002,75 ed offerta minima di euro 108.752,06; gli esperimenti di vendita sono risultati deserti; (All. 8);
- ✓ l'immobile è di piena proprietà del [REDACTED] (debitore principale) mentre la Sig.ra [REDACTED], seppur in regime di separazione dei beni, riveste il ruolo di fideiussore nei confronti del debitore;
- ✓ sull'immobile insiste una ipoteca volontaria come di seguito indicato:
 - Allegato 9.1: Ispezione ipotecaria dove si evidenziano l'elenco sintetico delle formalità in ordine cronologico;
 - Allegato 9.2: Ispezione ipotecaria relativa alla compravendita dell'immobile di proprietà del Sig. [REDACTED] (100%) del 01/06/2005, Reg. gen.n.10895, reg. part. 7817;
 - Allegato 9.3: Ispezione ipotecaria relativa alla concessione a garanzia di mutuo di € 115.000,00, dell'08/06/2005, Reg. gen.n.111486, reg. part. 1791;
 - Allegato 9.4: Ispezione ipotecaria relativa alla surroga che passa alla BPLS alla Banca Popolare di Ancona SpA, del 10/06/2009, Reg. gen.n.10861, reg. part. 1218;
 - Allegato 9.5: Ispezione ipotecaria relativa ad una nuova concessione a garanzia di mutuo di € 50.000,00, del 28/07/2009, Reg. gen.n. 14283, reg. part. 3246 è stato richiesto dal Sig. [REDACTED] per il completamento dell'arredo dell'immobile e per effettuare dei lavori di riparazione e ristrutturazione della stessa;
 - Allegato 9.6: Ispezione ipotecaria relativa al verbale di pignoramento immobili del 12/08/2020 Reg. gen.n.11616, reg. part. 8806;
 - I punti di cui sopra rappresentano Mutui Ipotecari per un importo di € 110.973,00 e € 55.445,00 come si evince anche dall'estratto della Banca d'Italia; inoltre esiste un debito pari a € 6.367,00 chirografato (allegato 9.7), che sentito il debitore aveva richiesto un fido, andato in sofferenza.

In particolare, la proposta del piano del debitore precedente insieme alla moglie, prevede il pagamento dei creditori con le modalità indicate nel prospetto riepilogativo in seguito.

3. VERIFICA DELLA VERIDICITÀ DEI DATI CONTENUTI NEL PIANO

Nell'espletamento del proprio incarico la sottoscritta ha fatto riferimento alla documentazione allegata alla proposta nonché alla ulteriore documentazione di seguito elencata, messa a disposizione del debitore proponente ed acquisita tramite accesso all'anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi, ed alle altre banche dati.

La ricerca ha avuto come obbiettivo quello di:

- accertare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla procedura e di individuare le cause che hanno determinato lo stato di sovra-indebitamento;
- verificare la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- esporre le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte;
- dare il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi anni;
- indicare l'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- valutare la completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore unitamente alla proposta;
- valutare la convenienza del piano;
- assicurare ai creditori, dandone certezza, una quota di rientro almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
- dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovra-indebitamento assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
- trovare il miglior equilibrio possibile tra il reddito disponibile e il debito, utilizzando le leve individuate dalla nuova crisi d'impresa.

3.1 DETTAGLIO DELLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE E DILIGENZA IMPIEGATA:

Come già enunciato più volte, per sovra-indebitamento si intende la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni ed ad adempierle regolarmente.

Dopo aver fornito le informazioni circa la consistenza patrimoniale e reddituale del debitore, di seguito si forniscono dettagliatamente tutte le informazioni circa l'attuale stato di indebitamento dello stesso e la sua evoluzione storica, in modo da fornire all'Organo Giudicante tutti gli elementi utili per una più accurata possibile valutazione dello stato di sovra-indebitamento in essere.

A tal proposito si fornisce, l'elenco dei creditori unitamente alle informazioni e documentazioni (fornite dai creditori stessi) relative a tutti i finanziamenti posti in essere dal Debitore:

| CREDITORI | ACCERTATO |
|---|---------------------|
| Spese dell'organismo OCC | 3.074,40 |
| Spese Legali | 4.928,72 |
| Comune di Santa Maria Imbaro | 2.260,00 |
| Agenzia delle Entrate | 46,45 |
| Agenzia delle Entrate – Riscossione | 1.950,57 |
| Soget - Tributi locali | 1.847,14 |
| Regione Abruzzo - Tassa automobilistica regionale | 1.766,21 |
| UBI Banca – Mutuo Ipotecario | 110.973,00 |
| UBI Banca – Mutuo Ipotecario | 55.445,00 |
| UBI Banca – Chirografo | 6.367,00 |
| Forniture Sasi | 1.055,26 |
| Spese Condominiale - Chirografario | 2.930,04 |
| | € 192.643,79 |

(All.10, 11, 12, 13,13 bis, 14, 15, 16, 17, 17bis, 18)

3.2 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DEL DEBITORE

Il nucleo familiare del Sig. [REDACTED] è così composto dalla moglie Sig.ra [REDACTED] e i loro tre figli di cui una figlia ancora minorenni.

Il Sig. [REDACTED] si trova in una situazione di difficoltà economica in quanto in data 31/08/2009 ha ricevuto il licenziamento da parte della Società " [REDACTED] ", nel qual era dipendente dal 1990 e ricopriva mansioni di impiegato di concetto e responsabile della lavorazione assegni ed effetti traendone un reddito di circa € 1700,00 netti mensili che gli permetteva di stipulare comodamente un mutuo. **(All.19)**

Nella predetta Società rivestiva un ruolo molto importante infatti aveva un tenore di vita soddisfacente per lui e la sua famiglia, anche perché in quegli anni questo di tipo di attività era molto ricercata. Successivamente però, i tempi sono cambiati e questo tipo di attività è venuta meno dando luogo non solo al suo licenziamento ma anche alla chiusura della società datrice di lavoro.

Il suo nucleo familiare risulta così composto come si evince dal certificato di stato di famiglia:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Le spese per l'intero nucleo familiare sostenute complessive nell'intero anno riguardano esclusivamente spese attinenti alla persona come individuo: spese mediche e di assistenza, spese di tassazione, spese di istruzione e di sostenimento dei figli soprattutto della figlia minore, spese inerenti l'automobile compresi l'assicurazione auto, il bollo e altro.

Si precisa inoltre che il Sig. [REDACTED] vive, unitamente alla sua famiglia, nell'immobile di sua proprietà sito in [REDACTED] e tutte le bollette attinenti ad essa e le spese correnti necessarie al sostenimento del debitore e della sua famiglia, vengono sostenute esclusivamente dai coniugi [REDACTED].

Nel 2009, il Sig. [REDACTED], ha ricevuto la comunicazione di licenziamento per cessazione di attività aziendale da parte della Società [REDACTED] la quale gli comunica il licenziamento definitivo solo nel 31/03/2010. **(All.21)**

Durante il periodo di preavviso che va dalla data di comunicazione dell'intimazione del licenziamento 31 agosto 2009, alla data effettiva di cessazione, 31 marzo 2010, il Sig. [REDACTED] ha sempre prestato la sua attività lavorativa ed ha sempre percepito puntualmente lo stipendio seppure il debitore, non è in grado ad oggi, di fornire nessun cedolino (decaduti i termini di conservazione in quanto trascorsi più di 10 anni). Si evidenzia, inoltre, che il licenziamento non si è avuto né per colpa e né per responsabilità di nessuna natura diretta o indiretta del Sig. [REDACTED] e né per crisi aziendale ma perché essendo una società di servizi collegata alla Banca [REDACTED] di allora e avendo quest'ultima deciso di produrre in proprio questo servizio (CED) ha determinato la cessazione di questo tipo di attività.

Al momento dell'acquisto del suddetto immobile, la condizione economica dei coniugi e dell'intero nucleo familiare era stabile, salda, tranquilla, in quanto avevano entrambi stipendi che superavano i 2.500,00 euro mensili netti, che non preoccupavano affatto i coniugi nella conduzione regolare della vita familiare. La Sig.ra [REDACTED] agli occhi della scrivente si è presentata come una grande lavoratrice, volenterosa, combattente, sempre piena di impegni lavorativi per aiutare la sua famiglia, tanto è vero che in ogni appuntamento preso presso lo Studio del Gestore, veniva sempre in tarda serata in quanto era impossibilitata a recarsi durante le ore lavorative.

Successivamente, dopo il licenziamento avvenuto a causa della crisi del tipo di attività svolta dal Sig. [REDACTED], il quale vantava uno stipendio maggiore, la moglie si è trovata ad essere l'unico sostegno economico-reddituale con uno stipendio di circa € 800,00 mensili.

A causa di questa contrazione reddituale, sono naturalmente insorti anche i problemi con la banca, ma nonostante tutta la buona volontà, i coniugi non riuscivano ad essere puntuali con i pagamenti delle rate di mutuo. Rinegoziarono quindi un nuovo mutuo per € 100.000,00 con il quale si riusciva ad estinguere il mutuo precedente e risolvere i problemi di liquidità inerenti il loro stato, ma la cosa invece ha solo aggravato la loro posizione finanziaria che è andata sempre peggiorando, fino a quando la Banca li ha dichiarati decaduti dal beneficio del termine ed ha iniziato le azioni di recupero.
(All.22, 23)

In tale percorso si sono affidati a Commercialisti/Avvocati e/o Professionisti non ben specificati che hanno millantato accordi con la banca e gli hanno fatto versare di tanto in tanto delle somme, di cui loro non hanno né ricevute e né traccia, senza riuscire a fermare l'esecuzione immobiliare ed intanto si è arrivati a questo risultato.

Nel contempo le condizioni di salute del Sig. [REDACTED] a causa del tracollo della sua situazione finanziaria, ma soprattutto sentendosi ingiustamente in colpa, perché non riusciva a risollevarsi dalla situazione in cui erano precipitati e facendosi una colpa come capo famiglia, subiscono un improvviso deterioramento a causa dell'insorgere di una depressione prima e di una malattia cutanea dopo, come conseguenza. L'ansia gli ha causato successivamente, un infarto, problemi cardiovascolari e patologie di natura psicosomatica tipo il diabete, che lo hanno portato a raggiungere un grado di invalidità abbastanza notevole cioè del 67% accertata in data 7.2.2018.
(All.24,25)

Durante tutto questo tempo, il Sig. [REDACTED] ha comunque e nonostante tutto, trovato un lavoro, a tempo indeterminato part/time ma assai poco retribuito in quanto viene pagato per un importo di € 350,00 circa al mese, anche se mi ha asserito che lavora molte più ore ma non vengono retribuite.

Tutto ciò rappresenta uno dei classici casi di sovra-indebitamento incolpevole del consumatore e quindi è pienamente applicabile la nuova crisi d'impresa, per risolvere in via definitiva i loro problemi, utilizzando appieno la procedura di "sovraindebitamento familiare" (art. 66 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) che prevede la possibilità di presentare una procedura unica

di ristrutturazione dei debiti del consumatore come membri di una stessa famiglia, come nel nostro caso, si evitano così superflue ripetizioni di adempimenti procedurali e si riducono i costi che saranno suddivisi proporzionalmente tra i vari soggetti sovraindebitati, in proporzione ai rispettivi debiti.

È stata introdotta l'esdebitazione (liberazione dal debito) per il debitore incapiente, cioè la persona fisica che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità neppure in prospettiva futura, purché risulti meritevole e fatto l'obbligo di pagamento del debito entro 4 anni qualora sopravvengano utilità rilevanti che consentano di soddisfare i creditori almeno per il 10%.

- Meritevolezza. Vengono rimarcate le condizioni soggettive: il debitore-consumatore deve essere meritevole, cioè non deve avere determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; mentre il debitore-imprenditore, per accedere all'accordo di composizione, non deve aver commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.
- Sanzioni per il creditore che ha causato il sovraindebitamento. Si applicano sanzioni agli operatori del credito che lo concedono senza avere verificato il merito creditizio: il creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento non potrà presentare osservazioni al piano né reclamo verso l'omologazione né far valere cause di inammissibilità a meno che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

3.3 RESOCONTO SULLA SOLVIBILITÀ DEL RICORRENTE

La solvibilità del ricorrente insieme al coniuge è assicurato da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrambi part/time per il Sig. ██████████ dal 02/07/2018 e per la Sig.ra ██████████ dal 02/11/2016 (allegati in precedenza).

3.4 INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI ATTI DEL DEBITORE

Non risultano atti dei debitori impugnati dai creditori.

3.5 GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE

Documentazione esaminata:

- dichiarazione sostitutiva di certificazioni dello Stato di Famiglia;
- fotocopia carta d'identità e codice fiscale del debitore ██████████
- fotocopia carta d'identità e codice fiscale del fideiussore del coniuge ██████████
- visure catastali per soggetto e per immobile;

- elenco posizioni debitorie;
- visura centrali rischi;
- visura Comune di Santa Maria Imbaro (CM);
- Visura Inps - Inail - Soget;
- Agenzia delle Entrate - Riscossione;
- Regione Abruzzo – Bollo;

Dall'esame della documentazione raccolta ed a seguito degli incontri avvenuti, la sottoscritta ritiene corretta l'adesione al Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore.

Il debitore insieme al coniuge, ha offerto collaborazione e fornito le informazioni necessarie a redigere la relazione sulle cause che hanno determinato la situazione debitoria, in maniera tale da permettere all'organo giudicante di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta con piena consapevolezza.

4. GIUDIZIO SULLA FATTIBILITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL PIANO COME PROPOSTO

| | Debito al 05/12/2021 | Natura Crediti | % | Debiti da saldare | Entrate |
|--|-------------------------|-------------------|------|----------------------|-------------------|
| Spese procedura OCC | 3.074,40 € | prededuzione | 100% | 3.074,40 € | |
| Spese legali | 4.928,72 € | prededuzione | 100% | 4.928,72 € | |
| Totale prededuzione | | | | | 8.003,12 € |
| Comune di santa Maria Imbaro | 2.260,00 € | chirografo | 20% | 452,00 € | |
| Ag. Entrate Riscossione | 46,45 € | chirografo | 20% | 9,29 € | |
| Ag. Entrate Riscossione | 1.950,57 € | chirografo | 20% | 390,12 € | |
| Soget | 1.130,80 € | privilegio | 100% | 1.130,80 € | |
| Soget | 716,34 € | chirografo | 20% | 143,27 € | |
| Regione Abruzzo Tassa automobilistica | 1.766,21 € | chirografo | 20% | 353,25 € | |
| UBi Banca | 110.973,00 € | ipotecario | 40% | 44.389,20 € | |

| | | | | | |
|--|-------------|------------|-----|-------------|--------------------|
| UBI Banca | 55.445,00 € | ipotecario | 40% | 22.178,00 € | |
| UBI Banca | 6.367,00 € | chirografo | 20% | 1.273,40 € | |
| Forniture - Sasi | 1.055,26 € | chirografo | 20% | 211,06 € | |
| Spese Condominiali | 2.930,04 € | chirografo | 20% | 586,01 € | |
| Totale passività | | | | | 71.116,40 € |
| Totale passività Piano | | | | | 79.119,52 € |
| Totale Rate Accantonate (€450,00 x 12mesi x 15anni) | | | | 81.000,00 € | |
| Totale Attività Piano | | | | | 81.000,00 € |

5. GIUDIZIO SULLA PROBABILE CONVENIENZA DEL PIANO PER I CREDITORI

La proposta del Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore prevede il pagamento dei debiti attraverso la cessione volontaria di una parte dello stipendio.

I debitori si impegnano a corrispondere la somma mensile di € 450,00, attraverso l'apertura di un conto intestato alla Procedura, con la prima rata a decorrere dal momento dell'omologa del Piano, fino al suo completamento.

Tale impegno consente l'estinzione della procedura entro il termine massimo di 15 anni. Il Piano prevede la durata di 15 anni visto che l'immobile, che costituisce la prima abitazione sia per il debitore che per il nucleo familiare, non può essere messo in vendita in quanto peggiorerebbe le condizioni economiche e logistiche dell'intero nucleo familiare. Stante la procedura esecutiva in essere andranno previsti ulteriori costi: ogni singolo esperimento di vendita vedrà sostenere spese di pubblicità di circa 350 euro (pubblicità legale+pvp), mentre i compensi di delegato e custode, ipotizzando una aggiudicazione al terzo esperimento, potrebbero incidere all'incirca rispettivamente per euro 5.500,00 ed euro 1.500,00. Il totale dei costi sostenuti per le sole attività sopra indicate, che andrà quindi ad assottigliare il ricavato distribuibile, si aggirerà intorno ad euro 8.050,00.

Il professionista delegato è in procinto di organizzare il terzo esperimento di vendita e si ipotizza un prezzo base di euro 108.752,06 ed un offerta minima di euro 81.564,05; tale importo, decurtato delle spese relative alla procedura esecutiva come indicato nel periodo precedente, determinerà un importo finale realizzato dalla procedura esecutiva, anche nella favorevole ipotesi di aggiudicazione del bene al terzo esperimento, inferiore al valore realizzato attraverso

l'accantonamento delle rate mensili previste nel piano (euro 81.000,00) e andrebbe a soddisfare un numero inferiore di creditori rispetto a quanto possibile ottenere attraverso la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Si precisa che, alla luce della documentazione ricevuta e delle informazioni acquisite, è emersa una condotta diligente dei Debitori in quanto hanno contratto debiti al fine esclusivo di soddisfare bisogni primari di vita e di salute della famiglia, nella prospettiva di poterli rimborsare e solo in seguito, con eventi ragionevolmente imprevedibili, che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento in cui attualmente i coniugi [REDACTED] versano.

6. CONCLUSIONI

Il fine della presente relazione è quello di rendere un giudizio obiettivo circa la probabilità di realizzazione della proposta del piano, giudizio basato sugli strumenti della tecnica professionale.

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte,

premessò tutto quanto sopra

il sottoscritto Gestore della Crisi nella persona della Dott.ssa Graziella Cianfrone, vista la domanda presentata dai Sig.ri [REDACTED] consapevole della complessa situazione familiare venutasi a creare, tenuto conto che sussistono i requisiti per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore art. 67 ai sensi del D.lgs. 12 gennaio 2019 n.14, dichiara verificata la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, giudicati completi e attendibili

Lanciano, 11 agosto 2022.

Dott.ssa Graziella Cianfrone
(Gestore della Crisi)